

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE SOCIETÀ INADEMPIENTI****IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese**

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n.2023000432 del 13.10.2023 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI

- la propria determinazione n.2022000405 del 06/10/2022, pubblicata il 07/10/2022 in *Amministrazione Trasparente* - "altri contenuti", avente ad oggetto le ivi allegate "Linee di indirizzo per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- la comunicazione di avvio del procedimento acquisita al protocollo camerale n.882/U del 16/01/2025 pubblicata all'albo camerale dal 16/01/2025 al 15/02/2025, con il quale il Conservatore ha invitato le società di cui all'elenco ad esso allegato di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 17/03/2025, ai sensi dell'art.16 comma 6 bis del d.l. n.185/2008 (conv. l. n. 2/2009) così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020);
- l'art. 16 comma 6 bis del d.l. n.185/2008 (conv. L. n. 2/2009) che dispone che alla società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre n.580/1993;
- l'art. 3 lett. g) delle "linee di indirizzo" camerali sopra citate;

RICHIAMATI

- l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *online* sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- le Direttive del Conservatore n.3 e n.5 del 07/07/2021 con le quali, in seguito al richiamo del succitato art.8 c.3 della Legge 241/1990, viene disposto che gli avvii dei procedimenti, nei casi in cui venga coinvolto un elevato numero di soggetti, possa essere notificato con modalità semplificata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo *online* (di cui all'art.32 della legge n.69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;



CONSIDERATO CHE

- è scaduto il termine del **17/03/2025** sopra ricordato, ed è necessario pertanto procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle società inadempienti;

RITENUTO

- che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia, nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione permanente dedicata al registro delle imprese;

DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società, di cui all'elenco **allegato alla comunicazione di avvio del procedimento** acquisita al protocollo camerale n.882/U del **16/01/2025** pubblicata all'albo camerale *on line* dal **16/01/2025** al **15/02/2025** (e nella sezione permanente del sito raggiungibile al link https://www.fg.camcom.it/sites/default/files/upload/pratiche_e_iscrizioni/assegnazione_pec/Invito_ad_adempire_PEC_societ%C3%A0_elenco_societ%C3%A0.pdf) **che non abbiano nel frattempo comunicato il proprio domicilio digitale;**
2. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle società di cui al punto 1), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia sia nella sezione permanente dedicata al registro delle imprese, sia nella sezione dell'Albo camerale *online* e che rimanga ivi pubblicato sino al dì **19/04/2025**, data in cui lo stesso si riterrà comunicato alle società destinatarie. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni, cioè sino al **05/05/2025**, per presentare eventuale ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 40 del D.L.76/2020.

Le operazioni tecniche di cui ai punti 1) e 2) sono svolte contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale resa ex art.24 del D.Lgs. 82/2005